



SENT. 307/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
---------	----------	------------

Ida	CONTINO	Consigliere
-----	---------	-------------

Nicola	RUGGIERO	Consigliere
--------	----------	-------------

Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
----------------	---------	-------------

Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.
------------------	--------	------------------

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello n. 58963, promosso da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Lovelli (c.f. LVLCSM68E05G942G - pec lovelli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it)

contro

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale per il Personale Civile, - IV Reparto – 10^a Divisione, in persona del Direttore generale p.t. (pec: persociv@postacert.difesa.it),

per la riforma

della sentenza n. 70, pubblicata il 2 febbraio 2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia della Corte dei conti.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2024, con l'assistenza della segretaria di udienza dott. ssa Alessandra Carcani,

la relatrice cons. Chesta e, in rappresentanza del Ministero della Difesa, la dott.ssa Rosa Angela ROMEO.

Esaminati l'atto di appello, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale ha respinto il ricorso del signor OMISSIS, volto alla rideterminazione del trattamento pensionistico definitivo, riconosciuto tramite D.D. n. 43/0 del 16 marzo 2012, con la valutazione del beneficio previdenziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.

All'atto introduttivo del giudizio è stato allegato il certificato dell'INAIL di Taranto, datato 23 marzo 2017, attestante l'esposizione alle fibre di amianto dal 20 luglio 1966 al 31 dicembre 1992 ma il giudice di prime cure ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio e, in particolare, l'essere in servizio alla data del 2 ottobre 2003, risultando il OMISSIS collocato a riposto dal 1° novembre 2001.

2. Il signor OMISSIS, con atto in data 22 maggio 2021, ha interposto gravame avverso la pronuncia di primo grado rilevando che erroneamente il primo giudice non avrebbe considerato la circostanza che il ricorrente era stato posto in quiescenza con decorrenza dal 31 agosto 1997, dopo aver svolto per oltre dieci anni le mansioni di elettricista dal 1964 al 1978, con esposizione ad

amianto, come da certificato INAIL del 2014. La circostanza che la domanda di riconoscimento dei benefici di cui al c. 8 della l. n. 257/1992 sia stata inoltrata dal ricorrente in epoca successiva alla cessazione dal servizio non assumerebbe alcuna rilevanza ostativa al riconoscimento del beneficio previdenziale richiesto. L'appellante ha altresì rilevato che riconoscere o negare il beneficio a seconda dall'avvenuto collocamento a riposo o meno costituirebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra due lavoratori, entrambi esposti ad amianto nello stesso periodo di tempo e per lo stesso numero di anni.

La sentenza di primo grado dovrebbe, quindi, essere riformata, con il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con la rivalutazione a coefficiente 1,50 del periodo 16/5/1967 al 31/12/1992, durante il quale sarebbe stato esposto a rischi patogeni dell'amianto.

3. Con memoria in data 24 aprile 2024 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del gravame.

In relazione al beneficio di cui all'art. 13, c.8 della legge n. 257/1992 ha rilevato la prescrizione del diritto del OMISSIS alla rivalutazione contributiva. Il *dies a quo* del decorso del termine decennale di prescrizione coinciderebbe con la data di acquisita consapevolezza dell'esposizione, che dovrebbe essere desunta dall'avvenuta presentazione della domanda di accertamento dell'esposizione rivolta all'INAIL. Nella fattispecie, la domanda proposta dal OMISSIS, con unico atto interruttivo della prescrizione, è quella del settembre

2017, come accertato dallo stesso giudice di prime cure in sentenza, con conseguente declaratoria di prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva.

4. All'udienza in data 21 maggio 2024 l'avv. Gennaro Imparato, su delega dell'avv. Lovelli, ha dichiarato il decesso del signor OMISSIS e la Sezione ha dichiarato l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 108 c.g.c.. L'avv. Imparato e il dott. Diego Pietraforte, su delega, per il Ministero della difesa, hanno preso atto dell'avvenuta interruzione.

5. Con provvedimento presidenziale in data 25 ottobre 2024 è stato accertato che dal giorno dell'interruzione nessuna delle parti si è attivata per la prosecuzione o riassunzione del giudizio.

All'udienza in data odierna è comparsa la dott.ssa Rosa Angela Romeo per l'appellato Dicastero, che si è rimessa alla decisione del Collegio.

Al termine della discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

Come rilevato nella narrativa in fatto il processo è stato dichiarato interrotto, ai sensi dell'art. 108 c.g.c., nel corso dell'udienza del 21 maggio 2024, in cui l'avv. Gennaro Imparato, su delega dell'avv. Lovelli, ha dichiarato il decesso dell'appellante signor OMISSIS.

Ai sensi dell'art. 109 c.g.c. c. 6 c.g.c., *“il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”*.

Come rilevato nel provvedimento presidenziale, adottato in data 25 ottobre 2024, è stato accertato che dal giorno dell'interruzione nessuna delle parti si è attivata per la prosecuzione o riassunzione del giudizio.

Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio essendo decorso il termine trimestrale previsto dall'art. 109 c. 6 c.g.c., in assenza di atti di prosecuzione o riassunzione. La decorrenza del termine va individuata nella data dell'udienza del 21 maggio 2024 in cui è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, a seguito della comunicazione, da parte del legale di OMISSIS, di decesso del proprio cliente.

In merito va rilevato che l'elaborazione della giurisprudenza costituzionale sulle norme disciplinanti l'interruzione del processo evidenzia come l'automatismo dell'effetto interruttivo si produce solo in conseguenza del verificarsi di un evento che colpisca la parte prima della sua costituzione (art. 299 c.p.c.), la parte costituita personalmente (art. 300, comma 3, c.p.c.) ovvero il procuratore (art. 301 c.p.c.). Viceversa, *“nelle ipotesi in cui l'evento attenga alla parte costituita, la produzione dell'effetto interruttivo non è automatica ma viene rimessa all'iniziativa del procuratore della detta parte, cui è attribuita, nell'interesse del mandante e dei suoi eredi, la valutazione dell'opportunità di rendere o non rendere la dichiarazione (e nel caso affermativo in quale momento). Per la parte costituita, quindi, la determinazione dell'interruzione è affidata al suo difensore in dipendenza del mandato conferitogli con la procura ad litem, onde egli è tenuto ad adempiere le obbligazioni derivanti da tale contratto con la*

diligenza imposta dall'art. 1710 del codice civile ed a continuare l'esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, quando il mandato si sia estinto per morte del mandante, come stabilisce il successivo art. 1728 c.c. Dalla necessaria correlazione tra le norme sostanziali, in tema di mandato, e quelle processuali, relative alla disciplina dell'interruzione, si desume, così, l'obbligo del procuratore di rendere noto agli eredi del proprio cliente il verificarsi dell'evento che abbia colpito quest'ultimo e di concordare quindi con essi la eventuale dichiarazione produttiva dell'effetto interruttivo, e ciò in funzione dell'esigenza - avuta di mira dal legislatore - di tutelare gli eredi della parte colpita dall'evento, nei cui confronti fa stato ad ogni effetto il giudicato (Cass., n. 4336/2023 che ha citato Corte cost. sentenza n. 136 del 1992; ordinanza n. 153 del 2000).

Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 111, c. 1, c.g.c., per cui *"...il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di ...proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge..."*.

Le spese del giudizio estinto *"restano a carico delle parte che le hanno sostenute"*, ai sensi del c.8 del richiamato articolo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024

p.Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024

p.Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 31 DICEMBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani